

Contratto di appalto per _____

CIG _____

TRA

PARCO NORD MILANO _____ con sede legale in

, in persona del _____

e

_____, CF _____ P.IVA _____ con sede legale in _____,

in persona del legale rappresentante _____

Premessa

PARCO NORD MILANO intende procedere all'acquisizione del servizio _____

Con Determinazione _____ è stata disposta l'indizione di una procedura di gara a ex art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa all'acquisizione del servizio _____, con base d'asta complessivi di € - _____, al netto dell'IVA;

Con Determina _____, preso atto delle risultanze finali delle operazioni di gara, è stata aggiudicata la predetta procedura in favore della Società/Raggruppamento _____ che ha presentato l'offerta col miglior rapporto qualità prezzo, con un punteggio tecnico pari a _____ e adottando un ribasso percentuale del XX%, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016;

- che la documentazione antimafia è richiesta in quanto trattasi di procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016, il cui valore complessivo supera i 150.000,00 euro, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e), del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- che è stata acquisita la documentazione richiesta per la sottoscrizione del presente contratto la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale/ che non è stata acquisita la documentazione antimafia ma che sono decorsi i giorni necessari per procedere alla stipulazione del contratto;

- che l'Appaltatore ha prestato cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, a mezzo polizza fideiussoria per un importo pari ad euro _____ (euro _____/_____) a garanzia del pieno adempimento delle prestazioni e degli obblighi del presente contratto; - che tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Norme regolatrici e definizioni

I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati, oltre che dalle clausole del presente atto;

a) dai documenti di gara, costituenti parti integranti e sostanziali del presente contratto;

b) dall'offerta economica formulata dall'Appaltatore in sede di gara;

c) dalle disposizioni tutte, di provenienza comunitaria, nazionale e regionale, richiamate nel capitolato e disciplinare suindicati, nonché da quelle altre eventuali disposizioni comunque applicabili alla fattispecie.

I contraenti dichiarano di conoscere i predetti documenti che, conservati in atti presso la Stazione Appaltante, vengono qui integralmente richiamati, ancorché non materialmente allegati, ed ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente;

Nel caso di disposizioni regolate diversamente nel contratto e nel capitolato, prevarranno le disposizioni maggiormente favorevoli per PARCO NORD MILANO.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Oggetto del presente appalto è _____

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante all'Appaltatore, per la puntuale ed esatta realizzazione delle prestazioni di cui al presente contratto è fissato nell'importo di € _____ (euro _____/___), oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, determinato applicando il ribasso percentuale del ____, __% offerto dall'Appaltatore in sede di gara sull'elenco prezzi _____;

Il corrispettivo complessivo si intende accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e l'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore solleva sin d'ora la Committente da qualsiasi richiesta per rimborsi spese e quant'altro possa essere richiesto da altri per prestazioni comunque riferite all'oggetto del presente contratto.

Per tutto quanto non previsto si rinvia al Capitolato di appalto che si considera parte integrante del presente contratto.

Art. 3 - Importo contrattuale e modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Appaltatore, secondo quanto previsto nel Capitolato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura in modalità elettronica riportante i codici della procedura (CUP qualora previsto e codice CIG).

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, comunicato dall'Appaltatore con nota prot. n. _____ conservata in atti presso _____, in adempimento agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i.

A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA (c.d. reverse charge), devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, salvo che questi ultimi non abbiano natura di lavoratori autonomi esclusi dal suindicato sistema di split payment. Le fatture inerenti alle prestazioni in oggetto dovranno essere emesse dall'Appaltatore con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 17-ter del decreto IVA – D.P.R. n. 633/72;

Parco Nord Milano erogherà all'Appaltatore il solo corrispettivo al netto dell'IVA, versando l'imposta direttamente all'erario. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alla modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, Parco Nord Milano si intende esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Non sarà riconosciuta alcuna prestazione aggiuntiva rispetto a quanto stabilito nel capitolato e contratto se non espressamente autorizzato da Parco Nord Milano. Il fornitore, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa di liquidazione fatture per prestazioni aggiuntive non espressamente autorizzate per iscritto.

Le fatture dovranno riportare in oggetto il codice CIG della procedura, in mancanza non sarà possibile procedere al pagamento. I pagamenti avvengono secondo le tempistiche previste nel Capitolato di appalto.

I pagamenti sono subordinati alle verifiche di legge consistenti nella regolarità contributiva e fiscale e che in mancanza della prescritta regolarità, PARCO NORD MILANO è legittimato a sospendere il relativo pagamento fino a risoluzione della problematica.

Art. 4- Obblighi e adempimenti a carico del Contraente

1. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

2. Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato, a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di PARCO NORD MILANO.

3. PARCO NORD MILANO si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Contraente si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Contraente deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di PARCO NORD MILANO, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore se autorizzato), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da PARCO NORD MILANO direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

6. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, PARCO NORD MILANO paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Art. 6 - Obblighi di riservatezza

1. Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con PARCO NORD MILANO e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo del Capitolato recante "Trattamento dei dati personali", il Contraente si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 7 - Subappalto

1. Il Contraente procederà al subappalto esclusivamente nel caso in cui lo abbia dichiarato in sede di offerta. In tal caso si precisa che nel rispetto dell'art. 105 D.lgs. 50/2016, il subappalto va espressamente autorizzato dal PARCO NORD MILANO, almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del servizio da parte del subappaltatore, il contraente dovrà inoltrare richiesta di autorizzazione al subappalto depositando il contratto di subappalto e la dichiarazione del subappaltatore di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016.

2. Nel caso in cui il Contraente, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare a PARCO NORD MILANO, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del servizio affidato.

3. Il Contraente deve inoltre comunicare a PARCO NORD MILANO le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Non si procederà al pagamento diretto del subappaltatore, pertanto risulterà obbligatoria la consegna da parte del contraente delle fatture quietanzate, prima della liquidazione della fattura successiva a quella del subappaltatore. In mancanza di consegna delle fatture quietanzate non si procederà alla liquidazione della fattura del contraente. Per tutto quanto non previsto si rinvia alla normativa di legge

Art. 8 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine il Contraente comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

CONTO CORRENTE DEDICATO

PERSONE DELEGATE AD OPERARE SU TALE CONTO CORRENTE

Il Contraente dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Contraente è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.

3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Contraente è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Contraente non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 9 - Cauzione definitiva e polizza assicurativa

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di Euro _____ (in lettere euro _____/___), resa ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, in favore della Stazione appaltante. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione appaltante, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di PARCO NORD MILANO qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, PARCO NORD MILANO ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento (80%) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta di PARCO NORD MILANO, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento (20%) dell'iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente

Art. 10 - Penali

PARCO NORD MILANO accerta, tramite il RUP, la conformità delle prestazioni rese dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali. Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, è stabilito il sistema di penali, secondo quanto previsto nel Capitolato di appalto al quale interamente si rinvia, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle predette penali compete al Responsabile Unico del Procedimento. In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal capitolato o successivamente definite, PARCO NORD MILANO ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta dell'Appaltatore. L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale. Per l'incameramento degli importi derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo PARCO NORD MILANO può, a sua insindacabile scelta, rivalersi sulla cauzione definitiva, senza necessità di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il quantum dovuto a titolo di penale con quanto dovuto all'impresa a titolo di corrispettivo o ad altro titolo. Qualora l'importo della penale sia trattenuta sulla cauzione definitiva, l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC, pena la risoluzione del contratto.

Art. 11 - Recesso

Si rinvia al Capitolato di appalto.

Art. 12 - Risoluzione per inadempimento

Si rinvia al Capitolato di appalto.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

Si rinvia al Capitolato allegato.

Art. 14 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. PARCO NORD MILANO, ai sensi dell'art. 106, comma 12 D.lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre al Contraente l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso il Contraente non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

3. Il Contraente espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da PARCO NORD MILANO, purché non alterino la natura generale delle attività oggetto del contratto e non si tratti di modifiche sostanziali ai sensi del comma 4 art. 106 D.lgs. 50/2016.

4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Contraente se non sia stata approvata da PARCO NORD MILANO.

Art. 15 – Responsabile Unico del Procedimento

1. PARCO NORD MILANO conferma _____ quale Responsabile unico del procedimento preposto alla vigilanza sull'esecuzione dell'appalto in oggetto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

I dati di contatto del RUP sono:

2. Il Contraente indicherà il nominativo del Responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Contraente medesimo, in ordine all'esecuzione del presente appalto.

Art. 16 - Foro di competenza.

Per la definizione delle controversie si farà ricorso all'autorità giudiziaria competente per territorio. La sede di competenza è quella di Milano. È espressamente escluso il ricorso all'arbitrato per qualunque evenienza che possa insorgere durante la fase dell'esecuzione del rapporto contrattuale.

Art. 17 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.

2. Sono a carico del Contraente tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto e agli atti successivi soggetti a imposta di bollo, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate.

3. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

4. L'Appaltatore a tutti gli effetti del presente contratto stabilisce il proprio domicilio presso la sede legale della società _____ in _____ alla Via _____ ove si conviene che siano notificati tutti gli atti inerenti al contratto. Ogni successiva variazione del domicilio dichiarato dovrà essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione.

PER PARCO NORD MILANO

PER

Letto, approvato e sottoscritto